



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

pec: : amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Ordinanza Ingiunzione N. 854 del 17/06/2020

OGGETTO: Illecito amministrativo per violazione D. Lgs. n. 152/06 a carico della Edileuro 2000 s.r.l., in solido con Schembri Ottavio, n.q. di legale rappresentante della Edileuro 2000 s.r.l., in concorso con La Rigenera s.r.l., in solido con Bizzini Angelo, n.q. di legale rappresentante della La Rigenera s.r.l. in concorso con Salinitro Roberta Santa. Ordinanza di ingiunzione (art.18 comma 2 Legge 689/81 e ss. mm. ii.).

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di contestazione di violazione amministrativa del 23/07/2016 elevato dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Gela – alla Edileuro 2000 s.r.l., con sede legale a Gela, Via F. Crispi n. 117, in solido con Sig. Schembri Ottavio, nato a Gela il 16.02.1965, ivi residente in Via Mendel n. 69, n.q. di legale rappresentante della Edileuro 2000 s.r.l., notificato in data 03/08/2016; alla La Rigenera s.r.l., con sede legale a Caltagirone (CT) in C.da S. M. Poggiarelli – Zona Industriale s.n., in solido con Bizzini Angelo, nato a Neheim Husten (Germania) l'11/02/1970 e residente a Caltagirone (CT) in Via Antonio Gravina Il Bellicoso n.52, n.q. di legale rappresentante della La Rigenera s.r.l., notificato in data 01/09/2016; a Salinitro Roberta Santa, nata a Gela il 30/03/1988 e ivi residente in Via Tevere n.125, notificato in data 25/08/2016;

Atteso che dal sopracitato verbale si rileva che è stato effettuato n.1 trasporto di rifiuti non pericolosi con l'indicazione nel formulario di dati falsi, incompleti e/o inesatti (FIR n.1160707/14 del 18.06.2015);

Considerato che l'organo accertatore, con il sopracitato verbale, ha contestato, a ciascuno dei soggetti indicati in oggetto, la violazione dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sanzionata dall'art.258, comma 4, dello stesso decreto;

Atteso che l'art.258, comma 4, del D.Lgs. 152/06 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilatrecento;

Valutato il verbale di contestazione al quale si fa espresso rinvio e le cui motivazioni fanno parte integrante e sostanziale della presente ordinanza (art.3 l.r. 10/91 e l. 241/90);

Preso atto che la Edileuro 2000 s.r.l., esercente l'attività di "trasporto merci su strada", iscritta al n. PA/000752 del 28/05/2009 all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, e Schembri Ottavio, n.q. di legale rappresentante della Edileuro 2000 s.r.l., non si sono avvalsi della facoltà di produrre appositi scritti difensivi ai sensi dell' art.18 della L.689/81;

Che dalla valutazione degli atti in possesso di questa Amministrazione non emergono elementi tali da inficiare la fondatezza dell'addebito riscontrato dall'organo accertatore;

Tenuto conto e valutati, in fatto e in diritto, gli scritti difensivi, la documentazione allegata agli stessi ed il verbale di audizione relativi a Bizzini Angelo, n.q. di legale rappresentante della La Rigenera s.r.l., quest'ultima esercente l'attività di "raccolta recupero, riciclaggio di rifiuti solidi urbani e di materiale edile in genere", titolare di autorizzazione n.181 rilasciata il 6/5/2005 dalla Provincia di Catania, rappresentato dall'Avv. Salvatore Alberghina;

Viste le controdeduzioni formulate dall'organo accertatore rispetto a quanto eccepito negli atti difensivi riguardanti Bizzini Angelo (legale rappresentante della La Rigenera s.r.l.), si concorda con quanto argomentato dallo stesso organo accertatore e nello specifico:

-in ordine "...all'**estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per decorrenza dei termini di notificazione...**, ...va rilevato che l'accertamento degli illeciti amministrativi ambientali consiste nell'attività volta ad acclarare le violazioni della normativa ambientale, punite dalla legge con sanzioni amministrative. Si tratta di un'attività di natura sia certificativa che valutativa, in quanto l'accertatore non solo procede a riscontrare la violazione in concreto verificatasi, ma, inoltre, ne fornisce una qualificazione giuridico-formale in termini di illecito.

Dunque, è nella stessa nozione di accertamento amministrativo che rientra non solo l'acquisizione degli elementi di fatto, ma anche la valutazione dei dati acquisiti in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito. In questa prospettiva, il dies a quo per il computo dei novanta giorni non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui l'agente accertatore acquisisce la piena conoscenza dell'illecito: l'accertamento di una violazione amministrativa ambientale non coincide con il momento in cui l'organo di controllo assume una generica ed approssimativa percezione del fatto, ma richiede l'espletamento dei complessivi atti previsti dall'art.13 - L.689/81 - e la conseguente valutazione delle risultanze così ottenute anche sotto il profilo della disposizione sanzionatoria applicabile.

Pertanto, nel caso in esame, per la presenza di numerosi produttori di rifiuti..., è stato necessario acquisire e valutare tutti i dati utili per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità senza dimenticare, comunque, che la pretesa sanzionatoria- amministrativa è scaturita da indagini di P.G. relativamente ad un procedimento penale naturalmente legato al segreto istruttorio e, quindi, alla ricezione del "nulla osta" del PM per utilizzare dati ed atti ai fini amministrativi "...", "... avendo acquisito la globale e piena conoscenza dell'illecito e, contestualmente, adottato il provvedimento sanzionatorio con la redazione dei verbali di contestazione in Luglio o Agosto 2016 e, quindi, rispettando i novanta giorni per la notifica (congruo termine)...";

-in ordine alla "**non applicabilità del concorso nell'illecito, ai sensi**

dell'art.5 della L. 689/81 in capo al destinatario...la condotta del Bizzini non ha fornito alcun contributo agevolatore alle altrui condotte illecite..."... " ...va precisato che l'art.5 della L.689/81 estende i principi del sistema penale (art. 110 c.p.) al diritto amministrativo punitivo. Secondo la giurisprudenza la previsione contenuta nell'art. 5 della 689/81 "rende applicabile la pena pecuniaria a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti, atomisticamente considerati possono non essere illeciti, sempre che sussista nei singoli partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti e , cioè, la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito perseguito da tutti. Pertanto anche nel caso in cui un soggetto ha apportato un contributo atipico (non conforme alla fattispecie punitiva), ma comunque agevolatore rispetto alla realizzazione collettiva dell'illecito, va sanzionato. In quest'ultima ipotesi il fondamento della punibilità di chi ha contribuito alla realizzazione collettiva del fatto senza tuttavia compiere l'azione o omissione conforme al tipo legale, è ravvisabile proprio nella disciplina contenuta nell'art.5 della L.689/81. Nel caso di cui si tratta, in tema di trasporto di rifiuti, il titolare del sito finale di destinazione, ovvero la Rigenera S.r.l., accetta rifiuti non pericolosi accompagnati da formulari recanti dati incompleti (ad es. senza l'indicazione del peso): il destinatario finale del viaggio dei rifiuti, pur non realizzando la condotta tipica del vettore (egli, infatti, non ha trasportato alcunché), riceve il carico di rifiuti e controfirma consapevolmente un formulario contenente indicazioni inesatte rendendo in tal modo possibile il compimento effettivo del viaggio; dunque tale soggetto apporta un contributo casualmente agevolatore alla realizzazione collettiva del fatto (che, invero, non si sarebbe mai realizzato se il titolare del sito finale avesse respinto il carico di rifiuti) e pertanto può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art.5 della L.689/81 a titolo di concorso nell'illecito amministrativo di cui agli artt.li 15 e 52 terzo comma del D.Lgs.22/97..."

Si ritiene che dagli atti difensivi non emergono elementi tali da inficiare la fondatezza dell'addebito riscontrato dall'organo accertatore.

Tenuto conto e valutati, in fatto e in diritto, gli scritti difensivi prodotti dall'Avvocato Giuseppe Ventura in nome, per conto e nell'interesse Salinitro Roberta Santa si precisa che:

- a) è stato rilevato dalla Guardia di Finanza che Salinitro Roberta Santa ha prodotto i rifiuti indicati nel FIR n.1160707/14 del 18/06/2015 (materiale da demolizione prodotto nel corso dei lavori di ristrutturazione a Gela in Via Tevere n.125) e li ha consegnati alla Edileuro 2000 s.r.l. (in qualità di trasportatore) per il successivo conferimento presso il destinatario (cfr. verbale di contestazione);
- b) il produttore è responsabile degli obblighi connessi ad una corretta gestione dei rifiuti;
- c) la Circolare Ministeriale del 4 Agosto 1998 GAB/DEC/812/98 (punto 1, lettere p. e t.) precisa che nel FIR la quantità dei rifiuti va sempre indicata in "Kg" oppure in "litri". Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella "peso da verificarsi a destino" nel caso in cui, per la natura del rifiuto o per la indisponibilità di un sistema di pesatura, potrebbe verificarsi variazione di peso durante il trasporto o una non corrispondenza tra la quantità dei rifiuti in partenza e quella a destinazione.
In conclusione, le due opzioni non sono alternative, ma concorrenti;
- d) si evidenzia che la buona fede del trasgressore non può essere desunta da indicazioni ricevute da un soggetto privato, sia pure operante nel settore; per rilevare, ai fini di una valutazione circa l'esclusione della responsabilità, l'indicazione deve provenire dalla sfera pubblica, ovvero da una pubblica Amministrazione o da soggetti pubblici particolarmente qualificati;

e) non ricorrono i presupposti indicati dalla norma per potere applicare il comma 5 dell'art.258 del D.Lgs. n.152/06;ovvero che si tratti di dati **formalmente** inesatti o incompleti e tali da consentire la ricostruibilità delle informazioni dovute per legge; Dalla documentazione in possesso di questa Amministrazione non emergono elementi tali da inficiare la fondatezza dell'addebito riscontrato dall'organo accertatore;

Atteso che la norma, in tema di sanzioni amministrative, pone una presunzione di colpa in ordine all'illecito a carico di colui che lo ha commesso;

Considerato che, nel caso in esame, se da un lato, la condotta del **produttore** (che non opera professionalmente), non fa venir meno la violazione del precetto, dall'altro l'inesperienza può ingenerare nel medesimo inesatti convincimenti in materia; inoltre, la sussistenza del formulario, pur se incompleto o inesatto, può ritenersi elemento da tenere in considerazione. Quanto sopra detto induce a valutare con tenuità, nel quantum, la violazione del precetto da parte del produttore/privato;

Ritenuto, di contro, che la condotta dell'**operatore professionale** richiede una misura più elevata di diligenza in quanto su di esso grava il dovere di essere a conoscenza della normativa di settore che lo riguarda, in maniera più rigorosa rispetto alla generalità dei cittadini;

Che, inoltre, risulta dagli atti in possesso di questa Amministrazione che il modus operandi delle **ditte di trasporto e di smaltimento finale di rifiuti** già citate, può qualificarsi sistemico ed abituale;

Constatata, per quanto sopra esposto, la sussistenza dei presupposti costitutivi delle violazioni contestate;

Rilevato che dal rapporto amministrativo n.0640342/2016 del 22/11/2016, predisposto dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Gela - ai sensi dell' art 17 della legge 24 novembre 1981 n.689, dai soggetti sopra citati, non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui all'art.16 della legge 689/81;

Considerato che il sistema sanzionatorio prevede, nella fattispecie, il concorso di persone nell'illecito la cui punibilità è sancita dal disposto dell'art. 5 della L.689/81, in base al quale, nell'ipotesi in cui più persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta;

Tenuto conto di quanto sopra esposto si ritiene di dover confermare, ai soggetti sopra indicati, le violazioni contestate, con la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza di questo Ente, approvato con delibera di C.P. n.72/11, modificato con Deliberazione Commissariale n. 14 del 3.12.2015;

Considerato l'accertamento della violazione dell'art.193, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sanzionata dall'art. 258, comma 4, del D.Lgs. 152/06, al fine della quantificazione della sanzione amministrativa a carico della Edileuro 2000 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido con Schembri Ottavio, n.q. di legale rappresentante della Edileuro 2000 s.r.l., si ritiene di applicare l'art.8, lettera e) del suddetto Regolamento e si dispone il pagamento della somma di € 3.100,00 (1/3 del massimo previsto dalla sanzione);

Considerato l'accertamento della violazione dell'art.193, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sanzionata dall'art. 258, comma 4, del D.Lgs. 152/06, al fine della quantificazione della sanzione amministrativa a carico della La Rigenera s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido con Bizzini Angelo, n.q. di legale rappresentante della La Rigenera s.r.l., si ritiene di applicare l'art.8, lettera e) del suddetto Regolamento e si dispone il pagamento della somma di € 3.100,00 (1/3 del massimo previsto dalla sanzione);

Considerato l'accertamento della violazione dell'art.193, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sanzionata dall'art. 258, comma 4, del D.Lgs. 152/06, al fine della quantificazione della sanzione amministrativa a carico di Salinitro Roberta Santa, si ritiene di applicare l'art.8, lettera c) del suddetto Regolamento e si dispone il pagamento della somma di € 1.600,00 (minimo edittale previsto dalla sanzione);

Vista la Legge 689/81 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art.103 del Decreto Legge 17/03/2020 n.18 (Decreto Cura Italia) e l'art.37 del Decreto Legge 08/04/2020 n.23, con i quali vengono sospesi i termini relativi ai procedimenti amministrativi dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020;

Vista la competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale, ad irrogare sanzioni amministrative di cui all'art.262 del D.Lgs.152/06;

Vista la L.R.10/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge n.127/97 come recepita nella Regione Siciliana con Legge n.23/98 e successive modifiche e/o integrazioni;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n.82/2001;

Visto il Decreto Legislativo 213/98;

Vista la delibera di G. P. n.224/10 con la quale si autorizza l'incameramento dei suddetti proventi;

ORDINA

per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa considerati parte integrante del presente dispositivo e rilevato il concorso ai sensi dell'art.5 della L.689/81:

1) alla Edileuro 2000 s.r.l. (P.I. 01544230855) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Gela (CL) in Via Francesco Crispi n. 117, in solido con Schembri Ottavio, n.q. di legale rappresentante della Edileuro 2000 s.r.l., nato a Gela il 16/02/1965 e ivi residente in Via Gregorio Mendel n. 69 (C.F.: SCH TTV 65B16 D960W) – **trasportatore** -, di pagare la somma complessiva di €. 3.130,00 (tremilacentotrenta/00) così ripartita:

a) €. 3.100,00 (1/3 del massimo della sanzione prevista dall'art. 258, comma 4, del D. Lgs.152/06 - trasporto di rifiuti non pericolosi con l'indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti-);

b) €. 30,00 per spese di notifiche postali.

2) alla La Rigenera s.r.l. (P.I.03930140870) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Caltagirone (CT) in C.da S. M. Poggiarelli – Zona Industriale s.n., in solido con Bizzini Angelo, n.q. di legale rappresentante della La

Rigenera s.r.l., nato a Neheim Husten (Germania) l'11.02.1970 e residente a Caltagirone (CT) in Via Gravina Il Bellicoso n.52 (C.F.: BZZ NGL 70B11 Z112G) - **destinatario** -, di pagare la somma complessiva di €. 3.130,00 (tremilacentotrenta/00) così ripartita:

a) €. 3.100,00 (1/3 del massimo della sanzione prevista dall'art. 258, comma 4, del D. Lgs.152/06 - trasporto di rifiuti non pericolosi con l'indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti-);

b) €. 30,00 per spese di notifiche postali;

3) a Salinitro Roberta Santa, nata a Gela il 30/03/1988 e ivi residente in Via Tevere n.125 (C.F. SLN RRT 88C70 D960C) - **produttore/detentore** -, di pagare la somma complessiva di € 1.615,00 (milleseicentoquindici/00) così ripartita:

a) €. 1.600,00 (Minimo edittale della sanzione prevista dall'art. 258, comma 4, del D. Lgs.152/06 - trasporto di rifiuti non pericolosi con l'indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti-);

b) €. 15,00 per spese di notifiche postali.

AVVERTE

Che, nel rispetto di quanto contenuto dall'art.26 della L.689/81, potrà essere disposto, dietro apposita richiesta da parte dell'interessato prodotta entro i trenta giorni previsti per il pagamento della sanzione, il pagamento rateale della suddetta sanzione pecuniaria secondo le modalità di cui al medesimo articolo.

Si fa presente che la suddetta concessione dovrà essere autorizzata con apposito atto di questa Amministrazione, dietro esibizione della documentazione prevista dalla normativa vigente, comprovante le disagiate condizioni economiche.

INGIUNGE

Ad ognuno dei soggetti sopra specificati, di procedere, **entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento**, al versamento delle somme che di seguito si riportano:

- 1) alla Edileuro 2000 s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido con Schembri Ottavio, n.q. di legale rappresentante della Edileuro 2000 s.r.l., la somma complessiva di € 3.130,00 (Euro 3.100,00 per sanzioni amministrative come sopra quantificata + Euro 30,00 per spese di notifica), mediante bonifico bancario su conto corrente intrattenuto c/o il Tesoriere Unicredit S.p.A. intestato a "Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta - Servizio di Tesoreria" - Codice Iban IT 95 R 02008 16700 000300126391 - nel quale dovrà essere riportata la causale: "Sanzioni Amministrative Pecuniarie irrogate e introitate ai sensi del D.Lgs.152/06", specificando gli estremi del presente atto;
- 2) alla La Rigenera s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido con Bizzini Angelo, n.q. di legale rappresentante della La Rigenera s.r.l., la somma complessiva di € 3.130,00 (Euro 3.130,00 per sanzioni amministrative come sopra quantificata + Euro 30,00 per spese di notifica), mediante bonifico bancario su conto corrente intrattenuto c/o il Tesoriere Unicredit S.p.A. intestato a "Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta - Servizio di Tesoreria" - Codice Iban IT 95 R 02008 16700 000300126391 - nel quale dovrà essere riportata la causale: "Sanzioni Amministrative Pecuniarie irrogate e introitate ai sensi del D.Lgs.152/06", specificando gli estremi del presente atto;

- 3) a Salinitro Roberta Santa la somma complessiva di € 1.615,00 (Euro 1.600,00 per sanzioni amministrative come sopra quantificata + Euro 15,00 per spese di notifica), mediante bonifico bancario su conto corrente intrattenuto c/o il Tesoriere Unicredit S.p.A. intestato a "Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta – Servizio di Tesoreria" - Codice Iban IT 95 R 02008 16700 000300126391 - nel quale dovrà essere riportata la causale: "Sanzioni Amministrative Pecuniarie irrogate e introitate ai sensi del D.Lgs.152/06", specificando gli estremi del presente atto;

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione al Giudice unico c/o il Tribunale territorialmente competente, entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica con avvertenza che la presentazione dell'opposizione non sospende l'esecuzione, salvo diverso avviso dell'autorità succitata.

Si fa presente che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art.27 della Legge 689/81 e successive modifiche e integrazioni



IL FUNZIONARIO
(Dr. Giuseppe Gallè)



IL DIRETTORE DI SETTORE
(Dr. Eugenio Alessi)



N.B. ENTRO 10 GIORNI DAL PAGAMENTO DOVRA' ESSERNE DATA COMUNICAZIONE A QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA, MEDIANTE ESIBIZIONE DELL'ORIGINALE DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO, PRESSO IL COMPETENTE SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE – VIA N. MARTOGGIO, 1 – V PIANO – CALTANISSETTA.

1456

Cron. Mod. A	
Diritti	2,58
Trasferimento	
18 GIU 2021	
10%	
Spese Postali	10,65
Totale	13,23



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

RELATA DI NOTIFICA

In Caltanissetta -

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di giugno

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notifiche di
Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni
Corte di Appello Caltanissetta a richiesta del Sig. Commissario

Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con il presente
notificato e dato copia del superiore atto, per averne scienza e conoscenza
e per tutti gli effetti di legge, a **SALINITRO ROBERTA SANTA,**
residente a Gela (CL) – Via Tevere n.125

a mezzo posta con R.R.R. n° 8781103673-6 del l'ufficiale Bartele

Lo stesso

L' UFFICIALE GIUDIZIARIO

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Dr. P. P. P.

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO

atto giudiziario spedito con raccomandata

N. AG. 78781103673-6

Mod.23L - Mod.04100B - Ed.1/17 - EP2054A/2055A - St. [1]



Bollo dell'ufficio
di partenza




AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.

L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello)



68781103673-5

Nome e Cognome/ Ragione Sociale

LIBERO CONSORZIO COMUNALE
CALTANISSETTA

Via/Piazza

N° Civ.

93120


(CALTANISSETTA)

CAP

Località

Prov.

N° 1156A del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di il
diretto a SALINITRO ROBERTA SANTA VITAVEVE N.125 - GELA -

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>25-06-2010</u> <input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (compartimento e reparto) <u>8.2.36/360</u> <u>DEL</u> (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata del <u>25-06-2010</u> <u>DEL</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.